



Collegio Nazionale Maestri di Sci  
Consiglio Disciplina Nazionale

n. prog. 2/23

## IL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

Ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dal ricorso promosso dal maestro [REDACTED] [REDACTED], iscritto all'albo dei maestri di sci della Lombardia, nei confronti del provvedimento disciplinare numero 1 del 2022 emesso dal consiglio di disciplina territoriale dei maestri di sci della Lombardia, con il quale lo stesso veniva ritenuto colpevole *"della violazione degli articoli 4, 9 e 10 del codice di deontologia professionale approvato con delibera del Direttivo del COL.NAZ. del 5.11.2021, per avere lo stesso tenuto condotte integranti molestie fisiche e psichiche nei confronti delle aspiranti maestri di sci [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] e nello specifico rivolgendo loro frasi a sfondo sessuale volgare e inopportune, toccandole fisicamente e promettendo l'eliminazione di voti negativi in cambio di favori sessuali, nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di istruttore, quale docente formatore ex articolo 6 co. 2 legge 81/1991 al Corso di Formazione Professionale MAESTRI DI SCI della Regione Lombardia. Fatti commessi tra Bormio e il Passo dello Stelvio a fine ottobre 2021 nonché a Ponte di legno il 22.11.2021"* e conseguentemente lo condannava alla sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale per mesi 10 oltre al pagamento del contributo forfettario alle spese di procedura.



*Collegio Nazionale Maestri di Sci*  
Consiglio Disciplina Nazionale

L'appello, proposto con il patrocinio dell'avvocato Giampiero MAFFI, si estrinsecava in quattro motivi il cui ordine di analisi verrà seguito nella presente motivazione.

**Il primo motivo**, di carattere pregiudiziale, ha inteso denunciare il difetto di giurisdizione da parte degli organi di autodisciplina dei maestri di sci in relazione alla circostanza della commissione dei fatti contestati nell'ambito dell'attività di istruttore nazionale FISI e del conseguente procedimento intentato contro l'odierno prevenuto avanti agli organi federali, conclusosi con sentenza n. 29 del 2023 emessa dal Collegio di Garanzia del CONI, Sezione Quarta.

Il motivo è infondato in quanto le motivazioni addotte a suo sostegno risultano errate in fatto ed in diritto.

In particolare:

1. il fatto che il presidente del Collegio Regionale dei maestri della Lombardia abbia proceduto alla trasmissione per competenza alla FISI senza darne immediata comunicazione al C.D.T. costituisce, al più, un errore procedurale dell'Ente trasmittente, senza con ciò poter influire sul riparto di giurisdizione stabilito per legge.
2. Il riconoscimento, nel provvedimento del consiglio di disciplina territoriale lombardo, della sussistenza della circostanza aggravante comune del fatto commesso in veste di incaricato di un pubblico servizio non riguarda la qualifica di istruttore FISI, bensì quella di formatore/esaminatore all'interno di un corso di abilitazione professionale previsto dalla legge.
3. Quanto al riferimento all'articolo 14 comma 1 lettera c del regolamento co.SCU.ma, esso deve ritenersi giuridicamente non pertinente ed errato in relazione al fatto che, ai sensi dell'art. 2 l. 81/1991, l'insegnamento delle tecniche di scivolamento in tutte le loro specializzazioni è riservato agli



Collegio Nazionale Maestri di Sci

Consiglio Disciplina Nazionale

iscritti all'albo dei Maestri di Sci. Dunque, il fatto che la norma regolamentare richiamata (la quale peraltro, essendo di rango sotto ordinato, non potrebbe in ogni caso derogare alla sovraordinata norma di legge) non richiami il requisito della permanenza nell'albo professionale altro non è se non la conseguenza del chiaro disposto della legge 81/1991. Tanto gli Istruttori Nazionali quanto gli allenatori, pur essendo dotati di un titolo specializzante rilasciato da FISI, per esercitare la loro professione, che consiste nell'insegnamento delle tecniche di scivolamento, devono essere iscritti all'albo professionale dei maestri di sci, a pena di incorrere nel grave reato di cui all'art. 348 c.p. (v. art. 18 l. 81/1991).

4. Quanto alla circostanza secondo cui le condotte contestate non furono commesse nell'abito di *"alcun tipo di funzione propria della categoria professionale"*, affermazione peraltro non corretta per le ragioni sopra esposte, essa non esclude comunque la giurisdizione e la conseguente possibilità di sindacato da parte degli organi di disciplina professionale. Infatti, l'art. 2 del Codice di deontologia professionale prevede espressamente che *"Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci sia nell'esercizio delle loro attività sia al di fuori dell'esercizio professionale nei rapporti tra di loro e con i terzi"*.

In ultimo occorre precisare come l'ordinamento federale-sportivo e quello disciplinare siano autonomi ed indipendenti. La circostanza relativa all'essere già stata comminata al prevenuto - dalla competente Federazione sportiva - una sospensione per mesi 12 non può avere rilevanza né effetti sullo status giuridico dell'iscritto all'albo il quale, infatti, ben ha potuto continuare l'esercizio della professione di Maestro di Sci durante il periodo di esecuzione della suddetta sospensione.



Collegio Nazionale Maestri di Sci  
Consiglio Disciplina Nazionale

Diverso, per le ragioni sovraesposte, sarebbe stato il caso opposto, in quanto la sospensione dall'albo professionale avrebbe impedito anche l'esercizio delle funzioni di istruttore nazionale e, dunque, si sarebbe potuto ipotizzare l'applicazione dell'istituto, di matrice penalistica, del cosiddetto presofferto in relazione alla durata di un eventuale e successiva condanna federale. Ma non è questo il caso.

Con il **secondo motivo**, di carattere preliminare, veniva denunciato il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione al riconoscimento dell'aggravante comune dell'aver commesso il fatto in qualità di incaricato di pubblico servizio.

In particolare, il ricorrente ritiene che, non essendo stato richiamato anche l'art. 61 c.p. nel novero di quelli contestati nel capo di incolpazione, che citava solo gli articoli del codice di deontologia professionale, il CDT non avrebbe rispettato il disposto dell'art. 521 c.p.p.

Il motivo è infondato. Pur non essendo, infatti, richiamato il riferimento normativo, nondimeno nel capo di incolpazione era esplicitato un chiaro riferimento alla fattispecie riconosciuta, laddove veniva specificato che la condotta era stata posta in essere: *"nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di istruttore, quale docente formatore ex articolo 6 co. 2 legge 81/1991 al Corso di Formazione Professionale MAESTRI DI SCI della Regione Lombardia"*.

È sufficiente qui richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza



*Collegio Nazionale Maestri di Sci*  
Consiglio Disciplina Nazionale

sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e, pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le tante, si vedano Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017).

Orbene, essendo la circostanza descritta nei suoi elementi essenziali sin dal capo di incolpazione, non può ritenersi sussistente il vizio richiamato.

**Il terzo ed il quarto motivo** possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati essendo, di fatto, motivi "in punto pena".

Con il terzo motivo il ricorrente richiede l'applicazione di una sanzione non interdittiva ovvero una riduzione del periodo di sospensione comminata mentre, nel quarto motivo, il ricorrente chiede applicarsi l'attenuante dell'assenza di precedenti disciplinari con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante con conseguente rimodulazione della pena in misura più prossima ai minimi edittali.

I motivi adottati dal ricorrente a sostegno della rimodulazione sanzionatoria riguardano essenzialmente un ridimensionamento della gravità degli episodi contestati al prevenuto, peraltro come correttamente confermato nell'atto di ricorso, dallo stesso quasi tutti ammessi.



*Collegio Nazionale Maestri di Sci*  
Consiglio Disciplina Nazionale

In particolare, quanto al punto a) relativo alle correzioni posturali mediante **“le mani sul fondoschiena”** delle aspiranti maestre, pur corrispondendo al vero che il prevenuto, correttamente, ha ammesso l’addebito, anche in sede di spontanee dichiarazioni avanti a questo Consiglio Nazionale di Disciplina, ha minimizzato il disvalore del gesto dimostrando di non aver maturato, nonostante le sanzioni subite, consapevolezza e resipiscenza in relazione al suo operato.

Anche con riferimento alle richieste di favori sessuali in cambio della modifica dei voti sul registro, di cui al punto b) del ricorso, il Maestro dimostra, una volta ancora anche nelle sue spontanee dichiarazioni, di non averne percepito appieno il disvalore laddove afferma a sua discolpa l’impossibilità della modifica e non si pone nell’ottica delle vittime della condotta, giovani ragazze aspiranti maestre di sci che sono in posizione di soggezione nei confronti dei loro docenti.

Quanto al punto c) relativo alle frasi a chiaro sfondo sessuale, queste sono pacificamente ammesse dal Maestro e non meritano alcun approfondimento.

L’episodio di cui al punto d), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente risulta ricostruito in maniera puntuale, coerente e credibile nella parte motiva della sentenza del CDT che merita conferma.

In ultimo, in riferimento all’episodio di cui al punto e) del ricorso relativo agli eventi denunciati da [REDACTED] dell’ottobre 2021, esso è ultroneo, non essendo il medesimo stato giudicato provato dal CDT e, conseguentemente, non addebitato al prevenuto nel provvedimento sanzionatorio.

Concludendo, il tessuto logico argomentativo del provvedimento emesso dal CDT della Lombardia in prime cure risulta esente da censure logico – giuridiche. La decisione è fondata sulle risultanze probatorie raccolte in atti, tutte concordanti



*Collegio Nazionale Maestri di Sci*  
Consiglio Disciplina Nazionale

sugli elementi essenziali delle fattispecie contestate, se non su meri elementi di dettaglio che non influiscono, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, sulla ricostruzione in fatto della vicenda. Né i testimoni a difesa scalfiscono il tessuto accusatorio risultando le loro testimonianze generiche, lacunose e, francamente, anche poco attendibili.

In ultimo, quanto alla concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio, il provvedimento di prime cure risulta esente da censura e la sanzione comminata proporzionata rispetto all'estrema gravità dei fatti accertati, che bene avrebbero potuto giustificare anche più gravi provvedimenti.

### **P.Q.M.**

il C.D.N., sul procedimento del Consiglio Nazionale di Disciplina, a carico del Maestro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, definitivamente pronunciando:

Rigettati tutti i motivi di ricorso, conferma le statuizioni di cui al provvedimento impugnato.

Visto l'art. 38 n. 6 Regolamento Disciplinare del C.D.N., dispone a carico dell'incolpato la condanna al versamento della somma di €. 1.000,00= a titolo di contributo spese del procedimento disciplinare di secondo grado, già oggetto di deposito ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera G.



*Collegio Nazionale Maestri di Sci*  
Consiglio Disciplina Nazionale

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2024 dal Consiglio Nazionale di Disciplina nelle persone di

Paolo Dell'Agnolo  
Presidente

Nicole Joris  
Segretario

Daniele Mazzoleni  
Relatore